

n. [redacted] 21 RNR
n. [redacted] RG GIP



**TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI
E L'UDIENZA PRELIMINARE**

**ORDINANZA DI CONVALIDA DELL'ARRESTO
E CONTESTUALE APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI**
(Artt. 272 e ss., 391 C.P.P.)

Il Giudice, Alberto Zioldi all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto di

D. [redacted] G. [redacted] nato a [redacted] (RC), il [redacted] residente a [redacted] difeso di fiducia dall'avv. Petrosino Roberto, del foro di Bologna

• attualmente detenuto per questa causa c/o la Casa Circondariale di Bologn

in relazione al

delitto di cui all'art. 73 co. 1 D.P.R. 309/90, perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, trasportava a bordo del proprio furgone [redacted] nel vano posteriore [redacted] celati dentro ad un cartone [redacted] tre involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso lordo di 3,200 kilogrammi, al fine di farne cessione a terzi. Con la recidiva infraquinquennale.
Fatto commesso/accertato in [redacted] il 19.8.2021

rilevato

- che sussiste la flagranza desumibile dal p.v di arresto redatto dal R.O.N.R. del Comando Provinciale CC di Bologna
- che ricorre il *fumus delicti* di cui all'art. 73 c. 1 DPR 309/90 c.p., come si evince dal p.v. di arresto in flagranza, dal p.v. di perquisizione e sequestro;
- che si verte in ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza, ex art. 380 lett. h) c.p.p.
- che risultano osservati i termini di cui agli artt. 386 c. 3 e 390 c.p.p.;

sentito l'arrestato ed il suo difensore

visto l'art. 391 c.p.p.

CONVALIDA

l'arresto di D. [redacted] G. [redacted] seguito il 20.8.2018 ad ore 1:45 in Bologna.
Sul quadro di gravità indiziaria si osserva quanto segue.

Risulta dal p.v. di arresto che alle 19 del 19 agosto 2021, si apprendeva che sull'A14, in direzione di marcia Bologna Rimini era in marcia un autocarro [redacted] che verosimilmente trasportava sostanza stupefacente.

Il mezzo veniva effettivamente notato immettersi in autostrada al casello di S.Lazzaro e veniva seguito sino all'area di servizio Sillaro, dove veniva fermato.

Il conducente era identificato in G. [redacted] D. [redacted].

A seguito di accurata perquisizione, venivano rinvenuti, nella cella frigo, celati all'interno di un cartone contenente patate surgelate, tre involucri contenuti complessivamente 3,2 kg di sostanza stupefacente tipo cocaina.

L'analisi chimico tossicologica ha confermato la circostanza, permettendo di accertare trattarsi di quantitativo con p.a. di narcotico pari al 75%4% per un totale di 2.279,797 gr, utili per il confezionamento di oltre 15.000 dosi.

[redacted]

Incontrovertibile la valutazione della illiceità della condotta, chi scrive non è in grado di verificare la fondatezza della versione fornita, pur essendo evidente che non di controllo occasionale si è trattato, ma di un'operazione oggetto di precedente attività investigativa.

Al netto delle dichiarazioni del D. [redacted] non può tuttavia sottacersi che la consegna di oltre 3 kg di cocaina, con elevato livello di principio attivo è operazione che non può essere commessa a soggetto che non dia garanzie di particolare affidabilità, caratteristiche che, effettivamente il D. [redacted] mostrava di possedere.

Il fatto si rileva di particolare gravità in relazione al quantitativo che sottende la disponibilità dell'accesso a fonti di approvvigionamento di stupefacenti di diversa natura, ciò che incrementa il giudizio di pericolosità della condotta.

Il fatto non è assistito da alcuna causa di giustificazione, né è prevedibile la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

L'assenza di efficaci contropunte al delitto (stando alla versione da lui resa, egli non avrebbe presentato alcuna denuncia, nemmeno dopo il rinvenimento della bottiglia incendiaria e nonostante vantasse amicizie nella Polizia) rende verosimile che possa prestarsi ad ulteriori azioni illecite, giovandosi della sua organizzazione aziendale.

Ricorre quindi l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 c. 1 lett. c), essendo non irragionevole supporre che egli, in difetto dell'intervento cautelare, possa prestarsi ad ulteriori azioni illecite. D'altra parte, non può sottacersi che D. [redacted] è soggetto incensurato (essendo la contestazione della recidiva frutto di omonimia) e che è stabilmente inserito nel contesto economico e produttivo, il che non può che incidere sulla valutazione di adeguatezza e proporzionalità della misura, rendendo adeguata quella degli arresti domiciliari, in grado di scongiurare ulteriori movimenti.

P.Q.M.

Visti gli artt. 272 e ss. 284 c.p.p. applica a D. [redacted] G. [redacted] in atti generalizzato, la misura cautelare degli arresti domiciliari, prescrivendo allo stesso di non allontanarsi dall'abitazione [redacted] senza l'autorizzazione del giudice che procede e di comunicare con persone diverse da quelle che ivi stabilmente convivono. Dispone che D. [redacted] raggiunga il luogo di esecuzione della misura libero nella persona e senza scorta per la via più breve.
Delega per il controllo sull'osservanza della misura il Comando Stazione CC di Palmi.
Manda la cancelleria per quanto di competenza.

Bologna, li 21.8.2021, ore 12:25

21/08/2021 h. 12,25
[redacted]
[redacted]

Il Giudice
Il Giudice per le Indagini Preliminari
Dott. Alberto Zappalà